

# **TI\_GERICHTE 60.2022.256 vom 16. Februar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.256](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.256)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.256 du 16 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.256 del 16 febbraio 2023

## **Regeste**

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico con cui ha mantenuto parzialmente il sequestro dei suoi averi. carenza di motivazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il reclamo 16.9.2022 contro il decreto 31.8.2022, recapitato al legale del reclamante il 6.9.2022, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

### **E. 1.3.1**

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Se si tratta del provvedimento di sequestro (o di perquisizione) di un conto bancario, solo il suo titolare è legittimato a contestarlo; al contrario, il suo avente diritto economico, essendo toccato solo indirettamente dalla decisione, non è legittimato a censurarlo (decisioni TF 1B\_354/2020 del 26.10.2020 consid. 4.1.; 6B\_924/2020 dell'1.10.2020 consid. 1.3.2.; 1B\_319/2017 del 26.7.2017 consid. 5.; 1B\_305/2016 del 3.1.2017 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28).

### **E. 1.3.2**

RE 1, imputato nel procedimento, titolare dei conti sequestrati, è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto al dissequestro dei propri averi, non potendo oggi provvisoriamente disporne.

### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa, in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

## **E. 2**

. 2.1. Secondo l'art. 263 cpv. 1 CPP all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure confiscati (d). Il sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità dell'istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l'art. 263 cpv. 1 lit. a CPP) [decisione TF 1B\_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro confiscatorio in applicazione dell'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B\_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.]. Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la garanzia della proprietà giusta l'art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l'art. 197 CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B\_194/2018 del 28.5.2018 consid. 4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe (proporzionalità), se l'importanza del reato lo giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B\_815/2020 del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

### **E. 2.2**

La decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati giusta l'art. 263 CPP è disciplinata dall'art. 267 CPP. Se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 3]. Per quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in applicazione dell'art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 5).

### **E. 2.3.1**

Ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti dell'imputato oppure nei confronti di terzi (in quest'ultimo caso alle condizioni in applicazione dell'art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.). La confisca è assicurata con il sequestro giusta l'art. 263 CPP.

### **E. 2.3.2**

Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili (siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l'art. 71 cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “ (...) che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati ” (FF 1993 III 221; decisione TF 1B\_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; DTF 140 IV 57 consid.

4.1.2.). La competente autorità – giusta l'art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista dell'esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell'interessato (che può essere l'imputato oppure una terza persona) “ (...), prodotto diretto o indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza dell'importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B\_199/2016 dell'8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.] . Spetta poi al giudice, sulla base dei risultati della procedura d'assunzione delle prove, ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a copertura di un risarcimento compensativo pronunciato ” (FF 1993 III 223 ; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 71 CP n. 3; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP n. 69). Il risarcimento compensativo, quale provvedimento sostitutivo della confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP (decisione TF 1B\_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 65; N. SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2. ed., art. 70-72 CP n. 99) qualora i valori patrimoniali provento di reato non sono più reperibili [“ In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento compensativo può essere pronunciato soltanto se, qualora i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata. Può quindi essere pronunciato l'ordine di risarcimento compensativo anche nei confronti di un terzo presso il quale sarebbero stati confiscati i valori patrimoniali dai quali egli si è separato ” (FF 1993 III 221 s.)], presuppone che i valori siano pervenuti all'interessato dal sequestro. L'esigenza di detto presupposto – esistenza di un indebito profitto di carattere patrimoniale – è attestata dallo scopo del risarcimento, che impedisce che colui che si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati [“ il crimine non paga ” (decisioni TF 6B\_97/2019 del 6.11.2019 consid. 4.2.3.; 6B\_966/2014 del 6.3.2017 consid. 6.1.; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2.)], circostanza che implica necessariamente che detti valori gli siano pervenuti. L'ottenimento di un valore patrimoniale (che può concretizzarsi parimenti nella diminuzione dei passivi) è pertanto indispensabile ( StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1).

### **E. 3**

CP sembra invero lasciare intendere che il sequestro sia stato disposto a scopo confiscatorio (ai sensi dell'art. 263 cpv. 1 lit. d CPP). Nell'ordine 24.3.2022 (AI 143) si parlava di “ provento di reato ”. Spettava comunque al pubblico ministero indicare esplicitamente lo scopo del provvedimento cautelare per poter comprendere la sua finalità e, inoltre, per poter valutare la sua proporzionalità.

### **E. 3.2**

Il reclamante invoca la carente motivazione della pronuncia.

### **E. 3.3.1**

Il diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di ottenere dall'autorità una decisione motivata.

### **E. 3.3.2**

L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre dunque l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B\_732/2021 del 24.2.2022 consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2). Questi principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della misura cautelare. L'obbligo di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti istruttori, implica l'indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da cui si deducono i presupposti del provvedimento. Non compete a questa Corte individuare nell'incarto gli elementi attestanti i presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo (decisione TF 1B\_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per consentirne l'esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

### **E. 3.3.3**

La violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale – comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata nell'ambito della procedura di reclamo se l'irregolarità non è particolarmente grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una decisione motivata dell'autorità superiore con un potere d'esame completo in fatto e in diritto (decisione TF 1C\_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il rinvio all'autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l'interesse della parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF 1C\_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

### **E. 3.4.1**

Il provvedimento di sequestro presuppone l'esistenza di sufficienti indizi di reato giusta l'art. 197 cpv. 1 lit. b CPP: il sospetto di reato deve pertanto emergere da fatti concreti (decisione TF 1B\_222/2019 del 6.1.2020 consid. 2.2.), che permettano una provvisoria sussunzione ad un determinato reato, posto come mere supposizioni e congetture non fondano sufficiente sospetto (decisione TF 1B\_516/2011 del 17.11.2011 consid. 2.1.; BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 197 CPP n. 7). Il magistrato inquirente deve forzatamente sussumere i fatti ai reati ipotizzati.

### **E. 3.4.2**

Il pubblico ministero ha ipotizzato a carico di RE 1 segnatamente i reati di riciclaggio di denaro, ricettazione, falsità in documenti ed infrazione alla LF sul controllo dei metalli preziosi. Come esposto al consid. e., il procuratore pubblico ha indicato che l'istruzione aveva permesso di accertare che \_\_\_\_\_ (noto in Italia quale membro di

un'organizzazione criminale attiva nella perpetrazione di furti o truffe) raggiungeva, almeno una volta alla settimana, il Canton Ticino, dove a \_\_\_\_\_ si incontrava con \_\_\_\_\_ (gioielliere e gerente della società \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) e con \_\_\_\_\_. Questi consegnavano e vendevano poi i gioielli in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ e RE 1), dove venivano fusi, ponendo così in esecuzione l'ultimo atto di ricettazione. L'inchiesta aveva permesso di ricostruire l'operatività del sodalizio criminale fra i diversi imputati. La funzione della \_\_\_\_\_, secondo il magistrato inquirente, era centrale. Il fatto che il reclamante contesti il suo ruolo nella \_\_\_\_\_, e più in generale il suo coinvolgimento nei fatti descritti dal pubblico ministero, non è sufficiente, a questo stadio del procedimento penale, per concludere per una sua estraneità dai suddetti fatti. Questa Corte, nel giudizio 60.2022.96 del 5.5.2022, pronunciandosi sul reclamo 4/5.4.2022 di RE 1 contro la decisione 23.3.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi supplente con cui era stata ordinata la sua carcerazione preventiva, aveva infatti ritenuto una sua partecipazione nei fatti. Questa Corte – dopo avere evidenziato che l'inchiesta esperita fino a quel momento aveva comprovato effettive e ripetute consegne alla \_\_\_\_\_ di importanti quantitativi di oro provenienti dall'Italia, sotto forma di lamine e quindi già fuso, ma privi dei relativi documenti attestanti la provenienza, da parte di persone residenti in Italia e tra questi in particolare da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (accusati dalle autorità italiane di riciclaggio, ricettazione, associazione a delinquere e altri reati, relativamente a oro e pietre preziose provenienti da furti o truffe commessi prevalentemente nel Nord Italia da parte di autori residenti in campi nomadi) – aveva reputato: “RE 1 sostiene di non avere avuto alcun ruolo nella società \_\_\_\_\_, di non esserne “socio occulto” e, in genere, di non essere coinvolto nelle attività di \_\_\_\_\_, con il quale aveva fondato le società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, attive nel commercio di divise e metalli preziosi, collaborando assieme per anni, sostenendo che si sarebbe separato da lui alcuni anni fa per motivi di salute. Sennonché, come ricordato nella decisione impugnata, lo stesso \_\_\_\_\_, nel corso del suo interrogatorio di polizia del 21.03.2022, lo ha chiaramente indicato quale socio attivo della \_\_\_\_\_, precisando che non voleva apparire ufficialmente, ma che era spesso presente in ufficio, sottoscriveva le ricevute, procacciava i clienti ed era stato l'ideatore del “sistema” messo in atto dalla società, di acquistare oro non certificato, fonderlo e rimetterlo in circolazione. Dichiarazioni queste pure confermate in occasione del suo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico del 30.03.2022 (cfr. AI 172), in particolare in merito al fatto di ritenere il reclamante suo socio al 50% nella \_\_\_\_\_, che qualsiasi attività riconducibile al commercio di preziosi l'avrebbero sempre fatta assieme, che era lui che aveva quasi tutte le conoscenze e che condividevano tutte le loro decisioni operative e commerciali. Ha pure ribadito di aver saputo da RE 1 che \_\_\_\_\_, che si era presentato alla \_\_\_\_\_ chiedendo di poter lavorare con loro, aveva dei problemi giudiziari in Italia. Oltre alle dichiarazioni di \_\_\_\_\_, vi sono poi quelle di \_\_\_\_\_ secondo il quale il reclamante avrebbe avuto un ruolo attivo nella \_\_\_\_\_, ma soprattutto che era stato lui a metterlo in contatto con \_\_\_\_\_, che il reclamante avrebbe incontrato in almeno due occasioni, incaricandolo di fungere da intermediario tra \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_. La semplice negazione da parte di RE 1 di, in particolare, avere un ruolo “occulto” all'interno della società \_\_\_\_\_, di essere socio al 50%, di essere l'ideatore del “sistema” messo in atto e di aver chiesto a \_\_\_\_\_ di fungere da intermediario con \_\_\_\_\_, non permette di inficiare in modo decisivo le dichiarazioni degli altri correi e soprattutto la chiamata di correo di \_\_\_\_\_, ritenuto dal reclamante “un personaggio ambiguo e pieno di debiti”. La credibilità delle versioni

fornite da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sarà oggetto di valutazione del magistrato inquirente soprattutto nel corso degli interrogatori a confronto. Più in generale l'inchiesta ha permesso di evidenziare che il reclamante, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha avuto un ruolo attivo e interessato all'attività della \_\_\_\_\_. Non va infatti dimenticato che, come emerge dagli atti, le utenze telefoniche in uso a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (organi della \_\_\_\_\_), oggetto di sorveglianza da parte degli inquirenti, sono intestate al reclamante. Come già ricordato in precedenza e contrariamente alla tesi difensiva di essersi da tempo "defilato" dalla \_\_\_\_\_, dall'inchiesta è emerso che egli disponeva pure delle chiavi degli uffici di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ della società, dove si recava quasi tutti i giorni e si intratteneva per lunghi periodi, discuteva con \_\_\_\_\_, incontrava e si intratteneva con i clienti e pure disponeva della firma sul conto \_\_\_\_\_, quale "dipendente" della società. Per sua stessa ammissione poi, egli ha effettuato consegne di oro alle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nel periodo 01.01.2020 – 25.02.2022, o ha accompagnato \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_, quale "facchino" (cfr. AI 130, p. 11 ss.) .”] (consid. 4.2.3.). Anche il giudice dei provvedimenti coercitivi supplente, prorogando con decisione 1.6.2022 la carcerazione dell'imputato, ha ribadito la presenza di gravi e concreti indizi per i reati ex art. 160, 251, 305bis CP e 44 LCMP, indizi che si erano nel frattempo rafforzati (consid. 6., inc. 2022.5302, a cui si può rinviare, AI 432). La citata conclusione di questa Corte rispettivamente del giudice dei provvedimenti coercitivi supplente non è stata smentita dagli atti istruttori successivi: permangono ad oggi indizi gravi e concreti di un coinvolgimento di RE 1 nei fatti oggetto di inchiesta.

### **E. 3.5.1**

Il perdurare del sequestro presuppone, inoltre, una connessione tra quanto sequestrato e la finalità della misura cautelare, che deve parimenti rispettare il principio di proporzionalità.

### **E. 3.5.2**

Il procuratore pubblico, nel decreto 31.8.2022, ha mantenuto il sequestro ex art. 263 cpv. 1 CPP, eventualmente ex art. 71 cpv. 3 CP. Ora, tale indicazione è, a questo stadio del procedimento penale, pendente da circa un anno, troppo generica ed imprecisa. Secondo l'art. 263 cpv. 1 CPP le finalità del sequestro sono infatti molteplici, ritenuto che oggetti e valori patrimoniali possono essere sequestrati se questi saranno presumibilmente: a. utilizzati come mezzi di prova; b. utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; c. restituiti ai danneggiati; d. confiscati. Il riferimento anche all'art. 71 cpv.

### **E. 3.5.3**

Ora, secondo il principio di proporzionalità i beni sequestrati non devono andare oltre lo scopo e le necessità della misura: deve esserci un corretto rapporto, in altre parole, tra il presunto provento di reato e quanto è posto sotto sequestro (cfr. sul tema per esempio decisione TF 1B\_356/2021 del 21.9.2021 consid. 3.1.). Si è detto che l'art. 70 CP presuppone valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato oppure che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato. L'applicazione dell'art. 71 CP implica che all'interessato dal sequestro siano pervenuti averi provento di reato, di cui si è in seguito liberato. Il sequestro degli averi riconducibili a RE 1 può, e deve, dunque estendersi solo all'entità dei beni che gli sono pervenuti quale (indebito) profitto, in relazione ai fatti ed ai reati ipotizzati. E' quindi imperativo che sia chiarito se i reati ipotizzati a carico di RE 1 abbiano generato un indebito profitto (e, se sì, di quale

ampiezza) e se questo profitto indebito gli sia pervenuto. Si ricorda peraltro che, secondo la giurisprudenza, non c'è vincolo di solidarietà tra gli autori di un reato al risarcimento compensativo, per cui ciascuno è responsabile soltanto per quanto ha ricevuto, soluzione che – oltre che per ragioni giuridiche (la legge non prevede un vincolo di solidarietà) – si giustifica per motivi logici [DTF 119 IV 17 consid. 2b: “ Si, à la suite d'une infraction, un seul des participants acquiert un avantage illicite et qu'il le conserve en nature, il est évident que la confiscation ne pourra être prononcée qu'à son encontre et que les autres participants ne pourront pas être frappés d'une telle mesure. Il a été rappelé que la créance compensatrice a pour but de traiter celui qui a disposé de l'avantage illicite de la même manière que s'il l'avait conservé. Si un seul des participants a reçu l'avantage illicite et en a disposé pour lui-même, il est évident que c'est lui qui doit être astreint à une créance compensatrice et que l'on ne saurait s'adresser aux autres, puisque cela reviendrait à les désavantager du seul fait que le bien n'a pas été conservé en nature. Cela irait à l'encontre du but de la créance compensatrice, qui n'est qu'un substitut de la confiscation en nature, et qui ne doit, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient . ” (DTF 140 IV 57 consid. 4.3.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 1)]. Il procuratore pubblico, nel decreto 31.8.2022 e nelle osservazioni al gravame, ha ommesso di esplicitare il provento illecito che sarebbe pervenuto a RE 1, di modo che non si può valutare se il sequestro dei suoi averi, ammontanti ad oltre CHF 500'000.00, rispetti il principio di proporzionalità. L'esame del rispetto del predetto principio presuppone infatti l'indicazione del provento di reato, che – anche in un incarto complesso come quello in discussione – deve essere menzionato almeno a grandi linee. In ossequio all'obbligo di motivazione, il magistrato inquirente avrebbe quindi dovuto citare gli atti istruttori da cui desumeva l'entità dell'indebito profitto che sarebbe pervenuto al qui reclamante. Il procedimento a carico dell'imputato è peraltro pendente da un anno circa, per cui si può ritenere che si sia ormai ad uno stadio abbastanza avanzato, che impone un obbligo di motivazione accresciuto. Non si può del resto reputare che l'entità dell'indebito profitto che, secondo l'accusa, sarebbe pervenuto all'imputato sia a tal punto evidente da non doverla esplicitare.

### **E. 3.6**

Il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento del sequestro sia di massima giustificato fintanto che permane la probabilità di una confisca oppure di un credito compensatorio (decisione TF 1B\_398/2022 del 13.12.2022 consid. 5.3.) non muta la circostanza che i presupposti del provvedimento cautelare devono comunque essere adempiuti, compreso il rispetto del principio di proporzionalità su quanto sequestrato. Si ricorda che spetta al pubblico ministero dimostrare che eventuali averi patrimoniali giunti all'imputato sono di provenienza illecita (decisione TF 1B\_331/2011 del 18.10.2011 consid. 2.4.), non all'imputato medesimo provare la loro provenienza lecita.

### **E. 3.7**

Il decreto 31.8.2022 del magistrato inquirente è parzialmente annullato. E' mantenuto il sequestro del conto privato EUR n. \_\_\_\_\_, del conto titoli n. \_\_\_\_\_ e del conto compensazione deposito collegato n. \_\_\_\_\_, intestati al reclamante, presso \_\_\_\_\_, in attesa che il pubblico ministero, tenendo conto di quanto esposto, si ripronunci sull'istanza di dissequestro. Il magistrato inquirente determinerà ed esplicherà l'entità complessiva dell'ipotizzato indebito profitto a favore di RE 1. E questo per stabilire, in ossequio al principio di proporzionalità, se il valore dei beni sequestrati non ecceda

quanto necessario per lo scopo del procedimento.

**E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.